

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 46274 Anno 2016**

**Presidente: IPPOLITO FRANCESCO**

**Relatore: TRONCI ANDREA**

**Data Udiienza: 05/10/2016**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

CICCARELLI ANTONIO nato il 17/01/1970 a NAPOLI

avverso l'ordinanza del 25/05/2016 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore Avv. CRISTIANA VALENTINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AS' with a flourish above the 'S'.

## RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di fiducia di Antonio CICCARELLI impugna l'ordinanza del 25.05.2016 (dep. 06.06.2016) con cui il Tribunale di Napoli, pur facendo luogo all'annullamento in relazione alle imputazioni provvisorie di cui ai capi *q*), *r*) e *t*), per violazione del principio del *ne bis in idem*, ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza 22-29.04.2016 del locale g.i.p. riguardo al residuo reato di favoreggiamento personale, aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/91 (reato commesso in favore di Giuseppe MONTANERA, "affiliato al clan degli scissionisti ABETE - NOTTURNO - ABBINANTE"), così confermando, in tale parte, la più grave misura custodiale disposta nei confronti del prevenuto, peraltro già ristretto in carcere con riferimento alla veste qualificata di dirigente dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e cobret - di carattere armato e costituita da oltre dieci persone, ivi compresi i soggetti deceduti a seguito di agguati camorristici, in proposito indicati - di cui al capo *a*) della rubrica, già oggetto di precedente provvedimento restrittivo.

2. In particolare, il legale ricorrente denuncia:

- "nullità dell'ordinanza cautelare per mancanza di autonoma valutazione, non rilevata dal Tribunale del riesame", di fatto deducendosi pertanto la violazione dell'art. 606 co. 1 *lett. c*) del codice di rito;
- comunque, vizio di motivazione del provvedimento impugnato, senza meno tacciabile di aver a sua volta "clonato" l'ordinanza genetica, "persino nelle parti in cui essa contiene vistosi errori", successivamente indicati nel dettaglio come laddove la decisione del Tribunale, sulla scorta di "una plateale svista percettiva", "trasforma quello che di fatto è un grave elemento di sospetto sulla credibilità specifica del collaboratore" - da intendersi, Giuseppe AMBRA - "in elemento di conferma del suo *dictum*", essendosi in presenza di "un dato probatorio fondamentale";
- "mancanza di motivazione del decreto autorizzativo di intercettazioni ambientali", stante l'eccezionale erroneità dell'assunto, contenuto nell'ordinanza impugnata, circa la pretesa irrilevanza delle risultanze delle captazioni in atti, in funzione della ricostruzione del fatto di favoreggiamento di cui al capo d'imputazione provvisoria *sub o*).



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è inammissibile, da ciò discendendo le conseguenti statuizioni di cui all'art. 616 del codice di rito, così come specificate in dispositivo.

2. Secondo l'impostazione difensiva, l'ordinanza del g.i.p. avrebbe nella sostanza riprodotto numerosi brani contenuti nella richiesta di adozione della misura da parte del p.m. o in atti ulteriori, per cui, trattandosi di passaggi non già illustrativi di elementi a sostegno della misura, bensì "ampiamente valutativi" e "pregni di deduzioni tratte dal materiale probatorio", ciò varrebbe a comprovare, *per tabulas*, la dedotta "mancanza di autonomia nella parte motivazionale dell'ordinanza cautelare".

L'assunto è manifestamente infondato.

A prescindere dalla verifica se quelle evidenziate siano realmente proposizioni valutative, ovvero meramente descrittive degli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari, non può qui che essere ribadita la correttezza delle argomentazioni, alla stregua delle quali il Tribunale di Napoli ha disatteso la medesima questione sottoposta alla sua attenzione. Argomentazioni con le quali è stato opportunamente evidenziato che il vaglio critico, di cui la difesa lamenta l'assenza, in realtà è stato per certo effettuato dal g.i.p., sol che si consideri che, proprio con riferimento all'imputazione provvisoria che riguarda il CICCARELLI, la misura non è stata disposta nei riguardi degli altri due soggetti che erano stati raggiunti dal medesimo addebito, in concorso con l'odierno ricorrente, così disattendendosi la richiesta cautelare del magistrato titolare delle indagini (il Tribunale, in proposito, sottolinea inoltre la partecipazione dei due indagati alle stesse conversazioni valorizzate a carico del CICCARELLI, quale ulteriore circostanza concretamente significativa dell'autonoma disamina degli elementi d'indagine compiuta dal g.i.p.); e, ancora, che l'anzidetto giudice ha altresì puntualizzato e circoscritto l'ambito dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91, ritenuta sussistente solo sotto forma di finalità agevolatrice del gruppo ABETE - ABBINANTE.

Il tentativo del ricorrente di contrastare siffatta argomentazione non coglie nel segno e va pertanto disatteso.

Invero, il dato linguistico - pur tralasciando le perplessità sopra manifestate - può essere apprezzato ai fini del giudizio sull'autonomia della valutazione demandata al giudice della cautela dall'art. 292 co. 2 *lett. c)* cod. proc. pen., solo qualora esso costituisca l'unico elemento rilevante a tal fine (e



sempre che non sia espressione di un semplice difetto di originalità), ma certo la sua enfattizzazione risulta del tutto gratuita, nel momento in cui detta autonoma valutazione è desumibile da altri e specifici dati, così come nella presente fattispecie, alla stregua di quanto sopra osservato.

3. Parimenti inammissibile è anche la terza censura, in tema di inutilizzabilità di intercettazioni ambientali, anch'essa da affrontare perciò in via prioritaria.

La questione – in conformità al tenore dell'impugnazione in esame – è in realtà circoscritta alle sole captazioni di cui al decreto adottato in via d'urgenza dal p.m. il 02.12.2014 e convalidato dal g.i.p. il giorno successivo: senonché – come l'ordinanza impugnata non manca puntualmente di rilevare – palese è la carenza d'interesse in capo al ricorrente, posto che, tralasciando ogni considerazione circa la fondatezza dell'eccezione, non una conversazione avente data corrispondente o successiva al 2 dicembre 2014 risulta valorizzata ai fini del raggiungimento dei gravi indizi di colpevolezza a carico del CICCARELLI. Il che vale a porre nel nulla l'obiezione difensiva, secondo cui le conversazioni in questione – non a caso non individuate in alcun modo – varrebbero "a fondare l'idea che l'odierno ricorrente sarebbe fornito di un ruolo apicale così saldo ed efficiente da trovare prosecuzione anche in costanza di *status* detentivo", essendo appena il caso di osservare che tale assunto potrebbe semmai avere incidenza sul piano dell'apprezzamento delle esigenze cautelari, che tuttavia sono estranee all'ambito oggetto di devoluzione con il ricorso medesimo.

4. Identica valutazione s'impone, infine, anche in ordine alla residua doglianza, in tema di vizio di motivazione, in forza della genericità della stessa.

A tale riguardo, è bensì vero che l'ordinanza impugnata sofferma la propria attenzione sulle dichiarazioni dei collaboranti AMBRA e RICCIO, ritenute di per se sole sufficienti ad integrare la gravità indiziaria a carico del prevenuto per il reato di favoreggiamento personale. Ma è altrettanto vero che l'ordinanza medesima richiama le "altre emergenze dell'attività d'indagine" – fra le quali spiccano in maniera prepotente le risultanze delle intercettazioni ampiamente riportate nel provvedimento genetico – nonché il riconoscimento del MONTANERA nelle persona che, il 16.02.2013, viaggiava a bordo della Fiat Punto (ivi meglio indicata), scortata da altra Fiat Punto, su cui si trovavano lo IAVARONE ed il CICCARELLI, a tale ultimo proposito



richiamando espressamente pag. 120 dell'ordinanza del g.i.p. (ove è altresì riportato il testo della conversazione a supporto di tale accertamento).

Di tutto ciò non v'è traccia nel ricorso, da tanto discendendo la già anticipata valutazione di genericità.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 *ter* disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 05.10.2016.